



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AMBULATORIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA UNIVERSITARIO
Medico Competente Coordinatore: Prof. Paolo Durando

ALLEGATO TECNICO RISCHI PER LA GRAVIDANZA

Se l'attività lavorativa presenta rischi specifici per la salute della lavoratrice o del nascituro è fatto obbligo al datore di lavoro, oltre a valutare i rischi, evitare l'esposizione al rischio modificando temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro o procedere allo spostamento temporaneo ad altre mansioni.

All'interno delle strutture dell'Università degli Studi di Genova, si può ritenere che vadano considerati incompatibili con lo stato di gravidanza i seguenti rischi:

- a) Movimentazione Manuale Carichi– sollevamento, trasporto e spinta - di grado medio-elevato (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto).
- b) Lavori che comportano uno stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro, che obbligano ad una posizione affaticante o ergonomicamente incongrua per lo stato di gravidanza, (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto).
- c) Lavori di assistenza e di cura degli infermi nei reparti per malattie nervose e mentali (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto).
- d) Rischio Biologico: lavori con rischio medio o elevato di esposizione ad agenti biologici infettivi (gruppi di rischio da 2 a 4 di cui art. 268 D. Lgs. 81/08), nella misura in cui sia noto che tali agenti, o le terapie che essi rendono necessarie, mettono in pericolo la salute delle gestanti e/o del nascituro (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto) (es., laboratori di ricerca, anatomia patologica).
- e) Rischio Chimico: lavori con esposizione agli agenti chimici. Per l'estrema molteplicità e variabilità degli agenti è necessario di volta in volta valutare la pericolosità per la gravidanza dell'esposizione ai singoli prodotti. Sono in particolare da considerare (a meno che non si tratti di rischio definito moderato): lavori con esposizione a sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), nocivi (Xn) o estremamente infiammabili (F+):

Sono da considerare comunque attività a rischio non moderato in caso di esposizione a sostanze e preparati classificati e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti indicazioni di pericolo:

- provoca danni agli organi H370 (R39);
- sospettato di provocare il cancro H351 (R40);
- può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H334 (R42);
- può provocare una reazione allergica cutanea H317(R43);
- può provocare il cancro H350 (R45)
- può provocare alterazioni genetiche ereditarie H340 (R46);
- può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta H373(R48);
- può provocare il cancro se inalato H350i (R49);
- può nuocere al feto H360D (R61);
- lavori con manipolazione di chemioterapici antitumorali, antivirali e antimicotici;
- lavori con esposizione a gas anestetici;

Es. laboratori, oncologie, anatomia patologica, endoscopie, sale operatorie.

f) Rischi Fisici

- Lavori che comportano l'esposizione diretta o riflessa alle radiazioni ionizzanti (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto)
- Lavori che comportano l'esposizione diretta alle radiazioni non ionizzanti; ad es. RMN (fino al termine del congedo di maternità);
- Lavori che comportino colpi o vibrazioni meccaniche (fino al termine del congedo di maternità);
- lavori che comportino esposizione a rumore (valori di Leqd superiori a 80 dBA); ad es. nelle centrali termiche (fino al termine del congedo di maternità);
- Lavori che comportino esposizione ad elevate temperature e sbalzi termici: ad es. nelle cucine;
- Lavori in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea (fino al termine del congedo di maternità).

g) E' vietato il lavoro notturno e la reperibilità (dalle ore 24 alle 6), dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, mentre è facoltativo per la lavoratrice madre fino all'età di tre anni del bambino, ex art. 53 D.lgs. 151/2001.

h) Lavori legati a stress: ad es. situazioni lavorative che espongono a fatica mentale e fisica elevate o ad elevato stress emotivo (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto): es. il lavoro solitario).

i) Condotte e altre mansioni a bordo di mezzi di trasporto (auto, pulmini, furgoni, elicotteri): ad esempio: servizio trasporto documenti e materiali (fino al termine del congedo di maternità).

l) Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (fino al termine del congedo di maternità).

m) Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni (fino al termine del congedo di maternità).

n) Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto).

Da considerare che il pendolarismo viene citato dalle direttive UE come fattore di rischio (distanze di circa 100 km tra andata e ritorno, durata viaggio di circa 2 ore complessive, numero e tipi di mezzi di trasporto utilizzati, particolari caratteristiche del percorso) per cui in tali casi è possibile da parte della lavoratrice richiedere alla Direzione Territoriale del Lavoro l'estensione del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro.

Si raccomanda alla lavoratrice l'interruzione immediata dell'attività lavorativa e la tempestiva comunicazione al proprio responsabile qualora ravvisi una situazione di pericolo per la propria salute o quella del nascituro o qualora vi siano eventuali indicazioni specifiche fornite dal ginecologo curante.

Il Medico Competente o Autorizzato

La lavoratrice per ricevuta